



# COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

## Città Metropolitana di Roma Capitale

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 200 DEL 26/10/2018

**OGGETTO:** APPROVAZIONE RELAZIONE DEROGA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AI SENSI DEL L'ART.52 DEL DLGS. N. 50/2016.

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei, del mese di Ottobre alle ore 12:30, presso la SALA DELLE ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MACIUCCHI CLAUDIA	SI
VICE SINDACO	GALLONI LUCA	SI
ASSESSORE	GAZZELLA ELIO	SI
ASSESSORE	MORICHELLI CHIARA	--
ASSESSORE	SIMEONI ALESSIA	SI

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Premesso che l'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che: *“2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.”*;

Evidenziato che l'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento alla presentazione dell'offerta, stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nella ipotesi derogatoria del comma 1, lett.c) *“l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti.”*;

Vista la relazione per la deroga agli obblighi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a firma del Segretario generale dr. Moreschini Ivano, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso che la richiamata relazione è volta a scongiurare un fermo negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel Comune di Trevignano Romano, dovuto all'entrata in vigore il 18 ottobre 2018 per tutte le stazioni appaltanti, dell'obbligo di utilizzazione dei mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara;

Con voti unanimi

### **DELIBERA**

1) per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare la relazione per la deroga agli obblighi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a firma del Segretario generale dr. Moreschini Ivano, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di inviare copia della presente deliberazione ai Responsabili di settore come atto di indirizzo nei loro confronti;

3) con separata votazione unanime, di dare al presente atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. n. 267/2000.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. MORESCHINI IVANO** in data **26/10/2018**.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile **Dott. MORESCHINI IVANO** in data **26/10/2018**.

---

### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Sindaco

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA

Il Segretario Comunale

Dott. MORESCHINI IVANO

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1516**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **dott.ssa DE SANTIS DONATELLA** attesta che in data **02/11/2018** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **dott.ssa DE SANTIS DONATELLA** il **02/11/2018**.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA**

**P.zza Vittorio Emanuele III, 1**

**00069 Trevignano Romano (Rm)**

**Ufficio del Segretario Generale**

Al Sindaco

Dott.ssa Claudia Maciucchi

Alla Giunta Comunale

**Oggetto: relazione per la deroga agli obblighi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art.52 del dlgs 50/2016 e smi**

Spettabile Sindaco

Spettabili membri della Giunta Comunale

la presente relazione è volta a scongiurare un fermo negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel Comune di Trevignano Romano, dovuto all'entrata in vigore il 18 ottobre 2018 per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzazione dei mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara. Tale obbligo è previsto dal comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Una completa disamina della disciplina, impone un collegamento dell'articolo 40, comma 2, con quanto previsto dall'articolo 52 del Codice, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere. Il comma 5 dell'articolo 52, in particolare, chiarisce: *"In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione"*.

Per quello che riguarda gli obblighi nel campo degli appalti il Comune di Trevignano Romano ha aderito alla Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Roma, a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20.07.2017, successivamente firmata dal Sindaco di Trevignano romano D.ssa Claudia Maciucchi, dalla Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale Avv.Virginia Raggi e dal Prefetto di Roma D.ssa Paola Basilone.

Dall'esame del testo della Convenzione, che nell'articolo 1, comma 2 dispone: *"La SUA riveste anche la qualifica di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. In forza di tale qualifica, ai fini della presente convenzione la SUA opera prioritariamente, anche se non esclusivamente, attraverso procedure di gara che aggregino le esigenze di più Comuni aderenti rispetto ad una medesima categoria merceologica."* si evince che è possibile rivolgersi alla Sua della Città metropolitana di Roma Capitale per procedure di gara telematica.

Mentre nell'articolo 3 della stessa convenzione al comma 2 e 3 si dispone:

*2. Alla SUA è conferito, da parte degli Enti firmatari della presente convenzione, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 rispetto alle procedure di affidamento:*

*A. aventi ad oggetto appalti o concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 150.000,00;*

*B. aventi ad oggetto concessioni e appalti per l'acquisto di beni e servizi:*

*o il cui importo a base di gara al netto degli oneri fiscali sia superiore o uguale a € 209.000,00 (o comunque superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), salvo che i Comuni non abbiano autonomamente aderito alle Convenzioni Consip ove presenti;*

*o il cui importo a base di gara al netto degli oneri fiscali sia pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 209.000,00 (o comunque inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) per l'acquisto di beni e servizi che non siano presenti sul MEPA, ovvero siano ivi in astratto reperibili, ma in versioni inadeguate a far fronte alle concrete esigenze dell'Ente convenzionato.*

*3. In ogni caso le disposizioni di cui sopra sono da interpretarsi nel senso che in linea di principio si intendono sempre demandate all'Ente aderente le procedure che lo stesso può svolgere autonomamente alla stregua dell'ordinamento vigente, salvo diverso accordo con la SUA/SA.*

Viste le disposizioni della convenzione più volte citata, il Comune di Trevignano Romano ha la facoltà di svolgere autonomamente le procedure inferiori alle soglie di cui all'art.3, comma 2 e 3, mentre deve accedere ai servizi del soggetto aggregatore per l'utilizzo la piattaforma telematica che può fornire la Cuc sopra indicata.

Esposte queste considerazioni, il Comune di Trevignano Romano intende utilizzare l'art. 52 del dlgs 50/2016, il quale, con riferimento alla presentazione dell'offerta, stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nella ipotesi derogatoria del comma 1, lett.c) *l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti.*

Infatti la fornitura dei software necessari e la successiva operatività non consentirebbe al Comune di indire le numerose gare d'appalto nei lavori, servizi e forniture che sono necessarie al corretto funzionamento dell'ente.

L'Anci nazionale, che ha affrontato la questione nella Nota operativa del 19 ottobre 2018 per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici, ritiene che dal 18 ottobre u.s. ci sia unicamente la necessità per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare idonei strumenti informatici per la trasmissione e ricezione della documentazione di gara, ma non vi sia *alcun obbligo di ricorso alle procedure telematiche*, di cui all'art. 58. Pertanto, l'Anci ritiene che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 40 comma 2, le stazioni appaltanti, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica, possano utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara, incluse le domande di partecipazione e il DGUE.

Pertanto, non risulta adottato il D.M. di cui all'articolo 44 del Codice Appalti, che avrebbe dovuto definire le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per l'interoperabilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni. Non esiste dunque, nell'attuale quadro ordinamentale della materia, una definizione dello standard da utilizzare per la digitalizzazione delle procedure di gara.

Pertanto, l'Anci ritiene che si può ragionevolmente affermare che, anche dopo il 18 ottobre u.s., resti comunque possibile, per la presentazione dell'offerta, la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte **(tra queste, ad esempio, si ritiene annoverarsi anche la possibilità di presentare l'offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all'interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata).**

Tanto dovevasi

**Il Segretario comunale  
(f.to Dr.Moreschini Ivano)**